



Data 11/08/2025      Protocollo N° 0392136      Class: G.930      Fasc.      Allegati N° 1

Oggetto: Abolizione delle note AIFA n.2, 4, 41 di cui alla precedente Determina AIFA del 04.01.2007 «*Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci*».

Ai Direttori Generali  
Ai Direttori di Farmacia Ospedaliera  
Ai Direttori Assistenza Farmaceutica  
Territoriale  
Aziende ULSS, Ospedaliere, IRCCS e  
Strutture private accreditate  
Regione del Veneto

Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti  
A Federfarma veneto  
Ad Assofarm  
A Farmacieunite

Agli Ordini Provinciali dei Medici  
Chirurghi  
Alle OO.SS. dei Medici di Medicina  
Generale e Pediatri di Libera Scelta

E, p.c UOC Sistemi informativi  
Azienda zero

Con la presente, si trasmettono, in allegato, le Determine AIFA n.1011/2025, n.1012/2025 del 25.07.2025 e n.1033/2025 del 30.07.2025 (pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 06.08.2025), che dispongono l'abrogazione delle seguenti Note AIFA, a decorrere dal 7.8.2025:

- **nota AIFA n. 02** che limitava la prescrizione a carico SSN dei farmaci a base di acido chenoursodesossicolico, acido tauroursodesossicolico, acido ursodesossicolico, al trattamento dei pazienti affetti da: cirrosi biliare primitiva, colangite sclerosante primitiva, colestasi associata alla fibrosi cistica o intraepatica familiare o calcolosi colesterinica.
- **nota AIFA n. 04** che limitava la prescrizione a carico SSN dei farmaci a base di duloxetina, gabapentin, pregabalin, al trattamento dei pazienti con dolore grave e persistente dovuto alle seguenti patologie: nevralgia post-erpetica correlabile a Herpes Zoster; neuropatia associata a malattia

Area Sanità e Sociale

**Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici**

Rio Novo, Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia Tel. 041.2793412-3415-3406-1453 – Fax n. 041.2793468

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it](mailto:assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it)



neoplastica; dolore post-ictus o da lesione midollare; polineuropatie, multineuropatie, mononeuropatie dolorose; neuropatia diabetica;

- **nota AIFA n. 41** che limitava la prescrizione a carico SSN dei farmaci contenenti calcitonina per il trattamento della malattia di Paget;

A seguito delle determinate sopra richiamate, i medicinali classificati in classe A, che erano inseriti nelle note AIFA n.2 e n.4, sono pertanto prescrivibili a carico SSN senza più le limitazioni previste dalle note stesse.

Diversamente, la determina di abrogazione della nota AIFA n.41 ha contestualmente classificato in fascia C i prodotti a base di calcitonina ancora disponibili sul mercato, che risultano pertanto erogabili esclusivamente con oneri a carico del paziente, a partire dalla data della presente nota.

Si informa che, come specificato da SOGEI per le vie brevi, al momento possono sussistere problemi in fase di erogazione delle ricette dematerializzate emesse prima della data di entrata in vigore delle suddette disposizioni. Pertanto, al fine di garantire la continuità terapeutica per i farmaci delle note AIFA n.2 e n.4, le farmacie possono procedere all'erogazione a carico SSN trattando tali ricette al pari di ricette cartacee, qualora ricorra il caso.

Da ultimo, nel richiamare che la prescrizione di tali farmaci a carico SSN deve sempre avvenire nel rispetto delle indicazioni rimborsate e del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), si chiede a codeste Aziende di monitorare la spesa e i consumi dei farmaci precedentemente assoggettati alla Nota n. 02 e 04.

Si chiede alle SS.LL. in indirizzo di informare tutti i soggetti interessati.

Distinti saluti

Il Direttore  
Direzione Farmaceutico-Protetica-Dispositivi Medici  
dott.ssa Giovanna Scroccaro

Referente:

Dott.ssa Paola Deambrosis

e-mail: [paola.deambrosis@regione.veneto.it](mailto:paola.deambrosis@regione.veneto.it); tel.041.2791380

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 luglio 2025.

**Abrogazione della Nota AIFA n. 4.** (Determina n. 1011/2025).

### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario

nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007;

Vista la determina, a firma del direttore tecnico-scientifico, del 6 giugno 2024, recante la costituzione del «Tavolo tecnico per la revisione delle Note AIFA e dei piani terapeutici (PT)» e successivi aggiornamenti;

Considerato che le Note AIFA sono uno strumento regolatorio volto a definire le condizioni di impiego dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, in seguito alla prescrizione in ambito territoriale da parte dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

Vista la Nota AIFA n. 4, relativa alla prescrizione dei farmaci a base di duloxetina, gabapentin, pregabalin per il dolore neuropatico;

Tenuto conto del parere della Commissione scientifica ed economica del farmaco, che, nella seduta del 13-17 gennaio 2025, in accordo con il Tavolo tecnico, ha stabilito di abrogare la Nota AIFA n. 4 in considerazione della natura obsoleta della stessa;

Vista la delibera n. 44 dell'8 luglio 2025 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'abrogazione della Nota AIFA n. 4;

Ritenuto di dover provvedere alla abrogazione della Nota AIFA n. 4;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:


Art. 1.

*Abrogazione della Nota AIFA n. 4*

È abrogata la Nota AIFA n. 4.

I medicinali, di cui alla suddetta Nota, già collocati nella classe *a*) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono pertanto prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, senza le limitazioni previste dalla Nota.

AIFA provvederà al monitoraggio della spesa e dei consumi, a sei ed a dodici mesi dalla data di efficacia del



presente atto, dei farmaci precedentemente assoggettati alla Nota n. 4, al fine di verificare l'impatto della decisione, riservandosi la facoltà di avviare d'ufficio un nuovo procedimento di rinegoziazione dei medicinali interessati qualora i consumi si discostino dall'andamento precedente all'abrogazione della Nota.

Le regioni e le aziende sanitarie sono comunque tenute a verificare l'appropriatezza delle prescrizioni in ambito territoriale dei farmaci oggetto del presente provvedimento, effettuate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

## Art. 2.

### *Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 luglio 2025

*Il Presidente:* NISTICÒ

25A04380

DETERMINA 25 luglio 2025.

**Abrogazione della Nota AIFA n. 41.** (Determina n. 1012/2025).

## IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007;


Vista la determina, a firma del direttore tecnico-scientifico, del 6 giugno 2024, recante la costituzione del «Tavolo tecnico per la revisione delle note AIFA e dei piani terapeutici (PT)» e successivi aggiornamenti;

Considerato che le note AIFA sono uno strumento regolatorio volto a definire le condizioni di impiego dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, in seguito alla prescrizione in ambito territoriale da parte dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

Vista la nota AIFA n. 41, relativa alla prescrizione dei farmaci contenenti calcitonina;

Tenuto conto del parere della Commissione scientifica ed economica del farmaco, che, nella seduta del 13-17 gennaio 2025, in accordo con il tavolo tecnico, ha stabilito di abrogare la nota AIFA n. 41, in considerazione della natura obsoleta della stessa, e la contestuale classificazione in fascia C dei prodotti a base di calcitonina ancora disponibili sul mercato;

Vista la delibera n. 44 dell'8 luglio 2025 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'abrogazione della nota AIFA n. 41;



Ritenuto di dover provvedere alla abrogazione della nota AIFA n. 41 ed alla contestuale classificazione in fascia C dei prodotti, ancora disponibili sul mercato, a base di calcitonina;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Abrogazione della nota AIFA n. 41*

È abrogata la Nota AIFA n. 41.

I medicinali a base di calcitonina, di cui alla suddetta nota, sono classificati in fascia C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità dei medicinali*

Il medicinale CALCO 100 (calcitonina di salmone), di titolarità della società Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a., nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «100 U.I. /ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027488028 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C.

Il medicinale CALCO 50 (calcitonina di salmone), di titolarità della società Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a., nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «50 U.I. /ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 0 27488016 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura dei medicinali «Calco 100» (calcitonina di salmone) e «Calco 50» (calcitonina di salmone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 luglio 2025

*Il Presidente:* NISTICÒ

DETERMINA 30 luglio 2025.

**Abrogazione della Nota AIFA n 2.** (Determina n. 1033/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;


Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;



Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007;

Vista la determina, a firma del direttore tecnico-scientifico, del 6 giugno 2024, recante la costituzione del «Tavolo tecnico per la revisione delle Note AIFA e dei piani terapeutici (PT)» e successivi aggiornamenti;

Considerato che le Note AIFA sono uno strumento regolatorio volto a definire le condizioni di impiego dei medicinali a carico del SSN, in seguito alla prescrizione in ambito territoriale da parte dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

Vista la Nota AIFA n. 2, relativa alla prescrizione dei farmaci a base di acido chenoursodesossicolico, acido tauroursodesossicolico, acido ursodesossicolico, elafibranor;

Tenuto conto del parere della Commissione scientifica ed economica del farmaco, che, nella seduta del 13-17 gennaio 2025, in accordo con il Tavolo tecnico, ha stabilito di abrogare la Nota AIFA n. 2 in considerazione della natura obsoleta della stessa;

Vista la delibera n. 44 dell'8 luglio 2025 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'abrogazione della Nota AIFA n. 2 in quanto dichiarata obsoleta;

Ritenuto di dover provvedere alla abrogazione della Nota AIFA n. 2;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Abrogazione della Nota AIFA n. 2*

È abrogata la Nota AIFA n. 2.

I medicinali, di cui alla suddetta Nota, già collocati nella classe *a*) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono pertanto prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, senza le limitazioni previste dalla Nota.

AIFA provvederà al monitoraggio della spesa e dei consumi, a sei e a dodici mesi dalla data di efficacia del presente atto, dei farmaci precedentemente assoggettati alla Nota n. 2, al fine di verificare l'impatto della decisione, riservandosi la facoltà di avviare d'ufficio un nuovo procedimento di rinegoziazione dei medicinali interessati qualora i consumi si discostino dall'andamento precedente all'abrogazione della Nota.

Le regioni e le aziende sanitarie sono comunque tenute a verificare l'appropriatezza delle prescrizioni in ambito territoriale dei farmaci oggetto del presente provvedimento, effettuate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 luglio 2025

*Il Presidente:* NISTICÒ

25A04382

## BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2025.

**Modifiche alle «Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» del 26 marzo 2019 e alle «Disposizioni in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo» del 30 luglio 2019.** (Delibera n. 251/2025).

### IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regolamento (UE) 2023/1113 del 31 maggio 2023 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 per includere i prestatori di servizi per le crypto-attività tra gli intermediari finanziari;

Visto il decreto legislativo del 27 dicembre 2024, n. 204, riguardante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 del 31 maggio 2023 e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dall'art. 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113, che ha modificato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 con cui sono state emanate le «Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli

